



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Pozzallo

Sezione Tecnica

L.re medaglie d'oro lunga navigazione – 97016 Pozzallo (RG) – Tel. 095/7474618 Fax 0932/953590

E-mail: cppozzallo@mit.gov.it – sto web: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo

ORDINANZA N. 56/2019

Attività di indagine archeologica nei tratti di mare in località Kamarina e Portulisse (RG)

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Pozzallo;

- VISTI:** gli articoli 17, 30, 81 e 1164 del vigente Codice della Navigazione e l' articolo 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione.
- VISTA:** la Legge n. 979/1982, recante "Disposizioni per la difesa del mare";
- VISTO:** il D.Lgs. n. 196/2005, recante "Istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale";
- VISTO:** il D.P.R. n. 816/1977 che stabilisce il limite delle acque territoriali italiane;
- VISTA:** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva in Italia con Legge nr. 1085 del 21.12.1977;
- VISTA:** la propria Ordinanza nr. 21/2013 che regola l'attività subacquea avente finalità scientifica;
- VISTA:** la propria Ordinanza di Sicurezza balneare nr. 34/2019 emanata da questo Comando in data 03.05.2019;
- VISTA:** la richiesta in data 06.06.2019, assunta al prot. nr. 13251 del 06.06.2019, con la quale la soprintendenza del mare della Regione Sicilia ha chiesto, nell'ambito della campagna di indagini archeologiche subacquee presso il (tratto A), della baia di Kamarina e presso il (tratto B) a Portulisse, l'emissione di apposita Ordinanza;
- VISTA:** la comunicazione dell'Università degli studi di Udine – Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale;
- VISTA:** l'integrazione documentale assunta al prot. 14288 del 18.06.2019;
- RITENUTO:** necessario disciplinare lo svolgimento delle indagini in parola allo scopo di garantire la sicurezza della navigazione e della pubblica incolumità di persone e cose nelle zone di mare interessate;

RENDE NOTO

Nel periodo compreso dal 24 giugno 2019 al 19 Luglio 2019, condimeteo permettendo e solo in orario diurno, l'Università degli studi di Udine – Dipartimento di studi umanistici, in collaborazione con la Soprintendenza del mare della Regione Sicilia effettuerà, per mezzo di una equipe di ricerca, una campagna di indagini archeologiche subacquee presso il tratto A ed il tratto B di specchio acqueo antistante 500 metri dai sottonotati punti di coordinate geografiche (Datum WGS '84), e comunque meglio indicati nella planimetria allegata (ALL.1) al presente provvedimento perché ne formi parte integrante.

PUNTO	Latitudine	Longitudine
Tratto A	36° 53.118' N	014° 26.156' E
Tratto A	36° 46.829' N	014° 31.866' E
Tratto B	36° 41.678' N	014° 59.488' E
Tratto B	36° 41.352' N	015° 2.204' E

ORDINA

Art. 1

(Distanza di sicurezza e condotta delle unità navali in prossimità dell'area dei lavori)

Nei giorni e negli orari sopra indicati, tutte le unità navali di qualsiasi genere in transito o in prossimità del predetto tratto di mare dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza di almeno cento metri, prestando massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere loro rivolte nell'attività in parola, nonché adottando, se del caso, tutte le accortezze e le precauzioni dettate dall'arte marinaresca al fine di scongiurare potenziali situazioni di pericolo, evitando di creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in corso.

Le unità navali in transito dovranno procedere alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive dei mezzi necessarie per la manovra di governo in sicurezza degli stessi e comunque tali da non creare movimenti ondosi che disturbino il normale svolgimento delle attività in atto, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni che venissero loro rivolte dal personale impegnato nei rilievi da effettuare.

Art. 2

(Obblighi dei soggetti impegnati nell'attività di indagine)

I soggetti impegnati nell'attività di indagine dovranno rispettare tutti i divieti, le disposizioni e le interdizioni previste dalle Ordinanze dell'Autorità Marittima in vigore per la tutela della pubblica e privata incolumità.

Art. 3

(Obbligo di comunicazioni)

E' fatto obbligo ai soggetti impegnati in detta attività di comunicare quanto segue:

- a) la zona di indagine;
- b) il tempo di prevista permanenza nelle stesse;
- c) l'orario di inizio e quello di fine delle attività giornaliere da svolgere;
- d) tutti gli eventuali pregiudizi derivanti dalle operazioni condotte, in danno delle normali attività connesse alla balneazione, navigazione, traffico mercantile, pesca ed a tutti gli altri pubblici usi del mare.

Art. 4

(Disposizioni finali e sanzioni)

La presente Ordinanza viene emanata nell'ambito delle esclusive e specifiche competenze di questa Autorità Marittima ai soli fini della disciplina della sicurezza della navigazione e dei controlli di polizia portuale, non esime il soggetto responsabile ed esecutore dell'attività dal munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo eventualmente necessario e di competenza di organi e/o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

Questa Autorità Marittima si riserva di impartire tutte le eventuali ulteriori disposizioni che si dovessero ritenere, di volta in volta, necessarie per la salvaguardia della sicurezza della navigazione e/o balneazione e della pubblica incolumità.

Il soggetto giuridico pubblico e/o privato che effettuerà l'attività in parola sarà ritenuto responsabile per eventuali infortuni e danni a persone e/o cose, per cause direttamente od indirettamente dipendenti dall'esecuzione dei lavori di che trattasi.

Questa Capitaneria di Porto deve comunque intendersi manlevata da qualsiasi responsabilità civile e/o penale per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose dalle operazioni in dipendenza della presente Ordinanza. da intendersi ricadere sul responsabile delle operazioni.

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose, saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave reato, ai sensi degli articoli 1174, 1164 e/o 1231 del Codice della Navigazione ed ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 171/05 e successive modifiche e integrazioni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio, con diffusione/divulgazione, altresì, assicurata mediante:

- a) trasmissione a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- c) inserimento nel sito web istituzionale di questo Comando: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo, alla voce "Ordinanze";
- d) invio a concessionari demaniali, cooperative di pesca, circoli nautici, porti turistici, operatori ed utenti portuali in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonché di darne conoscenza al proprio personale.

Pozzallo, li 20.06.2019

p. IL COMANDANTE
C.F. (CP) Pierluigi MILELLA t.a.
IL COMANDANTE IN II
C.F.(CP) Marco TOGNAZZONI



ALL.1

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo - Sezione Tecnica
V.le Medaglie d'Oro di Lunga Navigazione s.n. – 97016 Pozzallo (RG) - Tel.0932-953327 – Fax: 0932-953590
E-mail: cppozzallo@mit.gov.it – cp-pozzallo@pec.mit.gov.it
sito web: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo

Stralcio planimetrico

